

comunale non oltre lo spirare dei trenta giorni successivi a quelli indicati nel comma terzo. Entro lo stesso termine gli esattori comunali, gli istituti pubblici di beneficenza e la congregazione di carità dovranno, rispettivamente, inviare all'ufficio comunale la copia dei ruoli e gli elenchi indicati nell'articolo 25 della legge vigente.

« Entro il quinto giorno dall'entrata in vigore della presente legge il sindaco pubblica l'avviso, di cui all'articolo 17 della legge vigente.

« Il termine indicato nell'articolo 17 della legge vigente per la presentazione delle domande di iscrizione sarà di giorni 85 a decorrere da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

« Per gli elettori che non hanno l'abitazione nel comune, è soppressa la indicazione nella domanda della sezione a norma dell'articolo 18.

« Nel termine compreso fra l'86° giorno dall'entrata in vigore della presente legge ed il 146° inclusivo le Commissioni comunali dovranno compiere la formazione delle nuove liste, compilando oltre a queste l'elenco, di cui l'ultimo comma dell'articolo 24 della legge vigente, nonché quelli, di cui il primo comma dell'articolo 6 della presente legge.

« Fra il 147° giorno ed il 162° inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge saranno pubblicate le liste elettorali ed i due predetti elenchi agli effetti degli articoli 27 e 31 della legge vigente.

« Entro il 177° giorno dall'entrata in vigore della presente legge sarà adempiuto al disposto dell'articolo 33 della legge vigente e fra il 178° e il 250° giorno inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali adempiranno le attribuzioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 (1° comma).

« Dal 251° giorno dall'entrata in vigore della presente legge decorreranno i termini stabiliti negli altri comma dell'articolo 35 e successivamente quelli relativi ai ricorsi alla Corte d'appello in base agli articoli 37, 38 e 39 della legge vigente.

« Entro i termini indicati nei comma precedenti sarà anche provveduto alla formazione delle liste degli elettori delle sezioni a norma dell'articolo 48.

« È data facoltà al Ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali ».

Il Governo e la Commissione propongono, d'accordo, di aggiungere dopo il comma ot-tavo:

« La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 19 della presente legge si applica anche nella formazione delle liste prevista dal presente articolo ».

L'onorevole Bianchini propone il seguente emendamento:

« Al comma 3°, parte 2ª, sostituire:

« Il comando del distretto militare e la capitaneria del porto dovranno far pervenire ai singoli comuni, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine sopradetto, gli elenchi debitamente firmati di tutti coloro, dalla classe 1884 in poi, che si trovano nelle condizioni... ecc. ».

Non essendo presente l'onorevole Bianchini, s'intende che abbia rinunciato alla sua proposta.

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. La Commissione, nella seduta di stamane, si è preoccupata del fatto che, in seguito alla formazione delle nuove liste, molti elettori attualmente assegnati ad uno dei collegi, in cui un comune sia diviso, verrebbero iscritti d'ufficio in un altro collegio dello stesso comune ove abbiano nel frattempo trasportata la loro residenza, rompendo così quel vincolo di colleganza politica che avevano forse da molti anni contratta.

Per rispettare questo possesso di stato degli elettori riguardo a quei collegi, in cui uno stesso comune è diviso, come la Camera lo ha già rispettato riguardo agli elettori che si trovano iscritti nelle liste di un comune mentre risiedono in un altro, la Commissione, consentente il Governo, prega la Camera di aggiungere dopo il settimo comma il seguente capoverso:

« Gli elettori attualmente assegnati ad uno dei collegi, in cui un comune sia diviso, possono fare domanda di rimanervi assegnati nella formazione delle nuove liste, quantunque abitino nella circoscrizione di un altro collegio dello stesso comune ».

In questo caso non occorre prescrivere la comunicazione al sindaco, perchè si tratta dello stesso comune e quindi non è possibile una duplicazione di iscrizione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, all'articolo 12, di cui ho dato lettura, oltre all'emendamento concordato tra Go-